

Allegato "A-d" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 3 agosto 2012



**PIANO PER IL PARCO
Controdedotto 2012**

DIRETTIVE PER LE AREE CONTIGUE

art. 2), comma 1, lett. d) delle N.T.A.

3 agosto 2012

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

Art. 2 - Forma delle direttive e dei perimetri per l'area contigua

TITOLO II - Direttive per le aree contigue

Art. 3 - Caccia

Art. 4 - Pesca

Art. 5 - Aree di collegamento ecologico-funzionale

TITOLO III - Tutela del paesaggio e uso durevole delle risorse

Art. 6 - Tutela dell'ambiente e del paesaggio

Art. 7 - Interventi per l'uso durevole delle risorse

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

1. Il Piano per il Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito “Piano”), detta specifiche direttive per l’area contigua, cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, nei termini della normativa regionale vigente, con particolare riferimento all’art. 165 della L.R. n. 1/05 e succ. mod. ed integr.

2. Le direttive sull’area contigua, così come la sua perimetrazione, sono soggette ad intesa con le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti gli enti locali interessati, al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza, in attuazione dell’art. 14, comma 4, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.;

3. Le direttive sull’area contigua valgono per le materie di cui all’art. 32, comma 1, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr., ad eccezione dell’attività di cava che, pur esercitata in perimetri particolari dell’area contigua (ovvero nelle Z.C.C., acronimo di “zone contigue di cava”), è sottoposta a disciplina immediatamente efficace e vincolante da parte del Piano e del Regolamento del Parco, ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 4, nonché dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.

4. Il Parco e le Amministrazioni provinciali competenti – per l’intesa specificata al precedente comma 2 e riguardo alle materie indicate al comma 3 – convengono le presenti direttive e i perimetri dell’area contigua di cui all’elaborato cartografico indicato al successivo art. 2.

Art. 2 – Forma delle direttive e dei perimetri per l’area contigua

1. Le presenti direttive per l’area contigua sono espresse in forma di norme tecniche di attuazione. La definizione cartografica dei perimetri dell’area contigua si trova rappresentata nell’elaborato grafico al Piano per il Parco, definito come “Articolazione territoriale” [art. 2, comma 1, lettera b3) delle N.T.A.]

TITOLO II Direttive per le aree contigue

Art. 3 - Caccia

1. Nell’area contigua, non interclusa nell’area protetta, il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria, sono stabilite in 40 giornate complessive a stagione, rispetto agli altri territori a disciplina ordinaria, secondo modalità da stabilirsi annualmente nel calendario venatorio, a cura di ogni singola Amministrazione provinciale.

2. Il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola* L.) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori provinciali, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Riguardo alle altre specie della fauna migratoria, il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi, con la sola eccezione del colombaccio (*Columba palumbus* L.).

3. I limiti numerici di cui ai precedenti commi possono essere variati dai calendari venatori provinciali, con atto motivato dei rispettivi enti, nella misura massima di un 30% rispetto ai valori indicati, nel caso in cui la sperimentazione e l'andamento numerico delle popolazioni suggeriscano opportune variazioni.

4. È vietata l'introduzione e, comunque, l'immissione, anche a scopo venatorio, di specie estranee all'avifauna e alla mammalofauna italiana, nonché la transfaunazione, ovverossia l'introduzione di entità che pur facendo parte dell'elenco faunistico nazionale, non comprendono l'area apuana entro i limiti del loro areale specifico.

5. La reintroduzione di specie animali d'interesse venatorio è soggetta a specifica intesa tra Parco ed Amministrazione provinciale competente.

Art. 4 - Pesca

1. Nell'area contigua non interclusa, la pesca sportiva resta soggetta alla regolamentazione ordinaria regionale.

2. Le specie ittiche originarie dell'areale apuano sono oggetto di specifica tutela, con particolare riferimento alla trota fario (*Salmo trutta fario* L.) di ceppo mediterraneo, che deve essere opportunamente salvaguardata anche con interventi di fecondazione artificiale.

3. È comunque vietata l'immissione, a qualsiasi titolo, di specie estranee alla fauna ittica originaria del distretto ittiografico tosco-laziale.

Art. 5 - Aree di collegamento ecologico-funzionale

1. Le aree di collegamento ecologico-funzionale, ricadenti all'interno dell'area contigua, sono indicate nell'elaborato a) di cui al precedente art. 2, al fine di conservare e di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o di soluzioni di continuità tra gli habitat interessati. I perimetri di tali aree sono sottoposti a specifica definizione nella fase di individuazione degli stessi nei P.T.C. delle Province.

2. Nelle aree di collegamento ecologico-funzionale, ricadenti in area contigua, la regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca sportiva segue, di norma, quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4.

3. Nelle aree di collegamento, le opere e gli interventi devono tendere al superamento o, quanto meno, alla mitigazione delle barriere o delle soluzioni di continuità tra gli habitat interessati. In esse trovano piena applicazione le norme previste e derivate dalla L.R. n. 56/00 e succ. mod. ed integr.

4. I miglioramenti e le riqualificazioni ambientali nelle aree di collegamento hanno priorità nei piani d'intervento e nei bandi approvati dalle Amministrazioni provinciali.

5. Le Amministrazioni provinciali favoriscono i progetti che prevedono forme di gestione, anche sperimentale, di miglioramento e reintroduzione faunistica nelle aree di collegamento. In questi casi, l'autorità competente può disporre limitazioni o interdizioni dell'attività venatoria.

TITOLO III

Tutela del paesaggio e uso durevole delle risorse

Art. 6 - Tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Province e Parco collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze e il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale.

2. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, le Province integrano il 'quadro conoscitivo' dei P.T.C. con le risultanze del Piano per il Parco, con particolare riferimento agli elementi e alle componenti

territoriali indicati quali 'invarianti strutturali' dallo stesso Piano per il Parco. Le Province possono altresì adeguare la disciplina del loro P.T.C. a quanto previsto dal Piano per il Parco.

3. Anche sulla base delle integrazioni di cui al precedente comma, le Province garantiscono il perseguimento di finalità del Parco nelle aree contigue, nonché l'attenta e oculata regolamentazione di attività ed azioni riferite alle seguenti categorie di risorse:

- aree naturali non boscate, boschi e fasce fluviali;
- aree agricole;
- centri, nuclei e agglomerati storici;
- viabilità e percorsi storici;
- beni di specifico interesse storico, artistico, culturale e archeologico;
- paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico.

3. Attraverso lo 'statuto del territorio' del P.T.C., le Province garantiscono la tutela dei beni d'interesse ambientale e paesistico presenti nelle aree contigue – in particolare modo le categorie di risorse specificate al comma precedente – valutando l'opportunità di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione quelle risorse che maggiormente caratterizzano il proprio territorio.

Art. 7 - Interventi per l'uso durevole delle risorse

1. Le Province integrano le regolamentazione di competenza e la disciplina del P.T.C. (in particolare modo quelle riferite agli insediamenti accentrati e di tipo produttivo) con norme idonee a favorire, in sede di previsione e attuazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture, l'adozione e/o l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili ai fini di minimizzare gli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) sulle risorse naturali e un più diffuso utilizzo di attrezzature e macchinari aventi un ridotto consumo energetico e minore impiego di risorse.

2. Le nuove realizzazioni e le strutture connesse non dovranno comunque interferire e/o contrastare con beni ed elementi di interesse storico culturale (principalmente monumenti, insediamenti urbani, strutture e tipologie edilizie di impianto storico), nonché con componenti territoriali di pregio a prevalente naturalità (quali emergenze geologiche, aree umide, fasce fluviali, boschi, pascoli e praterie, crinali).

3. Nell'area contigua va garantita – nelle stesse forme e modalità dell'area parco e delle zone contigue di cava – la conservazione dinamica dei geositi (o geotopi), ovverosia quelle aree o località che rappresentano in modo esemplare eventi geologici, geomorfologici e regionali rivestendo la funzione di modelli per un'ampia fascia di territorio, ovverosia quelle risorse naturali non rinnovabili di valore scientifico, culturale o educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o giacimenti di carattere paleontologico e pure minerario estrattivo. I geositi (o geotopi) rappresentati nell'elaborato grafico del Piano – "Inquadramento strutturale" [art. 2, comma 1, lettera b2) delle N.T.A.] – sono considerati di primaria tutela ed intangibili come invarianti strutturali, di cui all'art. 4 della L.R. n. 1/2005 e succ. mod. ed integr.